SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Primavera» di Salzano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda pervenuta in data 12 marzo 1993, con la quale la società C.T.N. - Centro terapie naturali S.r.l., con sede in Bergamo, via B. Ambiveri, 25, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di «minerale naturale» dell'acqua che sgorga dalla sorgente denominata «Primavera», ubicata nella omonima concessione mineraria, nel territorio del comune di Salzano (Venezia), al fine della vendita in recipienti chiusi dell'acqua stessa e della sua utilizzazione sul posto per cure idropiniche, balneoterapiche ed inalatorie;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1856;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la IV sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, ha espresso parere favorevole per quanto concerne l'imbottigliamento dell'acqua di cui sopra e la sua utilizzazione per le cure idropinica e balneoterapica e parere non favorevole per quanto concerne le cure inalatorie, trattandosi di acqua non idonea per tale indicazione;

Decreta

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua «Primavera», specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

L'acqua minerale naturale suddetta potrà essere posta in vendita in recipienti chiusi, con la seguente indicazione sulle relative etichette: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

La stessa acqua minerale naturale potrà essere utilizzata sul posto per la cura idropinica di malattie renali e per la cura balneoterapica di malattie artroreumatiche.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale del Veneto, per i successivi provvedimenti di competenza

Roma, 3 agosto 1993

p. *Il Ministro* SAVINO

93A5234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991/93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992 riportante modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella XLIII per l'istituzione di diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di economia e commercio, del senato accademico, del consiglio di amministrazione datate rispettivamente 25, 28 maggio e 29 giugno 1993 concernenti l'istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 settembre 1993, prot. n. 3116 con l'allegato parere favorevole espresso dal

Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 16 luglio 1993 all'istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese nell'Università di Catania;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive disposizioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il seguente diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. Dopo l'art. 849 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XIV - DIPLOMA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 850. — Nella facoltà di economia e commercio è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale di economia e amministrazione delle imprese.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione ed alla gestione.

Art. 851. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 852. — Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 853. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 1 sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 12 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 10;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino a un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 854. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. È, in ogni caso, riconosciuta la prova di idoneità di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 855. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto alle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 12, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni i diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, l'esame di profitto di un insegnamento annuale di lingua straniera, scelta dallo studente tra quelli attivati, ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

Art. 856. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 857. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti od altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento

Art. 858. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 859. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale.

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica·

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 860. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 12 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 861. — *Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili).*

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia.
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energie;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia della assicurazione e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economica politica*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria,
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale

P02C - *Organizzazione aziendale*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali,
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare,
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico,
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA.

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecnica di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica.*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica-territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici.
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini compionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
metodi statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - *Algebra e logica matematica*
algebra lineare

A01B - *Geometria:*
geometria;

A02A - *Analisi matematica*
analisi matematica;

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica.*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale,
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica*
cibernetica;
elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 15 settembre 1993

Il rettore. RODOLICO

93A5235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 3 settembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Matti Klaus Juhani Hakkanen, ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 settembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lance Louis Joseph, ambasciatore di Australia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A5239

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il riconoscimento dei titoli di studio, finale e parziali, rilasciati dal liceo scientifico della Repubblica di San Marino, effettuato a San Marino il 9 luglio 1991.

Il giorno 3 giugno 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il riconoscimento dei titoli di studio, finale e parziali, rilasciati dal liceo scientifico della Repubblica di San Marino, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto ministeriale 22 dicembre 1992

In conformità alle disposizioni contenute nello stesso, lo scambio di note, qui di seguito riprodotto, è entrato in vigore il 3 giugno 1993

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
Prot. n. 5719/DD/6/EE/143

San Marino, 9 luglio 1991/1690 d.F.R.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Signor Segretario di Stato, in conformità al processo verbale siglato in Roma il 26 marzo 1991 al termine della IV sessione della commissione mista italo-sammarinese prevista dall'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di riferirmi al previsto riconoscimento in Italia dei titoli di studio, finale e parziali, che saranno rilasciati dal liceo scientifico di San Marino che, istituito con legge n. 104 del 18 settembre 1990, inizierà la sua attività dal prossimo anno scolastico 1991-1992.

Comunico così alla S.V. che saranno riconosciuti in Italia, senza necessità di esami integrativi, i titoli di studio, finale e parziali, rilasciati dal liceo scientifico della Repubblica di San Marino.

Ho pertanto l'onore che, se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e la risposta della S.V. costituiscano accordo tra i Governi italiano e sammarinese, nonché uno scambio di note integrativo quale previsto dall'art. 1 dell'accordo sopracitato, e che questo scambio di note produca effetti a partire dalla data in cui l'Italia e San Marino si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta stima.

Il Segretario di Stato GATTI

Sua Eccellenza dott. gr. uff. Umberto Zamboni di Salerano
Ambasciatore d'Italia
SAN MARINO

AMBASCIATA D'ITALIA
L'Ambasciatore

San Marino, 9 luglio 1991

Signor Segretario di Stato,

in conformità al processo verbale siglato in Roma il 26 marzo 1991 al termine della IV sessione della commissione mista italo-sammarinese prevista dall'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di riferirmi al previsto riconoscimento in Italia dei titoli di studio, finale e parziali, che saranno rilasciati dal liceo scientifico di San Marino che, istituito con legge n. 104 del 18 settembre 1990, inizierà la sua attività dal prossimo anno scolastico 1991-1992.

Comunico così alla S.V. che saranno riconosciuti in Italia, senza necessità di esami integrativi, i titoli di studio, finale e parziali, rilasciati dal liceo scientifico della Repubblica di San Marino.

Ho pertanto l'onore di proporLe che, se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e la risposta della S.V. costituiscano accordo tra i Governi italiano e sammarinese, nonché uno scambio di note integrativo quale previsto dall'art. 1 dell'accordo sopracitato, e che questo scambio di note produca effetti a partire dalla data in cui l'Italia e San Marino si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

ZAMBONI DI SALERANO

S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli affari esteri
SAN MARINO

93A5238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in attuazione della delibera CIPI 7 giugno 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Cimi Montubi, con sede legale in Vimodrone (Milano), è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Edi Gen., con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede in Bologna e stabilimento in Pordenone, è prolungata sino al 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni.Gi., con sede legale in Milano ed unità in Roma, è prolungata al 31 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B. Stampa rotocalco, con sede e stabilimento in Bellusco (Milano), per il periodo 22 gennaio 1992-21 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gima edizioni, con sede e stabilimento in Torino, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, con sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milanofiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Group Factor, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Pneumatici Pirelli, unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo 7 giugno 1993-5 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unità di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli servo cavi, con sede di Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede legale in Milano e stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli informatica, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Piave, con sede in Feltre (Belluno) e unità di Feltre (Belluno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un numero di ore settimanali inferiori per centotre lavoratori interessati su duecentocinque in organico, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1° gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Zini, con sede in Merone (Como), e unità di Merone (Como) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di tredici lavoratori su un organico totale di diciassette unità, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facib, con sede in Solbiate Olona (Varese) e unità di Solbiate Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con riduzione da un massimo di 24 ore ad un minimo di 16 ore nei confronti di sedici lavoratori su un organico totale di centotrentadue unità, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantanove operai, da 30 a 25 ore settimanali nei confronti di tre operai e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di quattro operai a fronte di un organico complessivo di settantadue lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia A & B, con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Appiano Gentile (Como), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. My Lunch unità mensa c/o Alfa Lancia di Desio (Milano) è prolungata al 28 gennaio 1992 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sambuchese, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. T.R.A.M.E., con sede in Casavatore (Napoli) e unità in Casavatore (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1993 al 17 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spectrum, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma), per il periodo dal 24 dicembre 1992 al 23 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mayfair Europa, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento in Casavatore (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Nuova Finiplast di Viganò Giuseppe & C., con sede in Renate Brianza (Milano) e stabilimenti in Monticello (Como) e Renate Brianza (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica Vittorio Fumagalli, con sede in Parè (Como) e stabilimento in Parè (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Chiesa, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e stabilimento in Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede in Pontevico (Brescia) e unità in Pontevico (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1992 al 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brondi Glass, con sede in Voghera (Pavia) e unità in Voghera (Pavia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e unità in Delebio (Sondrio), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1992 al 28 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.M.I., con sede in Gela (Caltanissetta) e unità in Gela (Caltanissetta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1992 al 2 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Gabo di F.lli Bonini, con sede in Bruscello (Reggio Emilia) e unità di Bruscello (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, 4 ore per cinque giorni alla settimana, nei confronti di sedici lavoratori, con esclusione degli apprendisti, su un organico totale di trentaquattro unità, per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quarantuno operai e due impiegati dei cinquantanove dipendenti in organico, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1993 al 13 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria Conf., con sede in Umbertide (Perugia) e unità in Umbertide (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobri, con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro) e stabilimento in S. Angelo in Vado (Pesaro), per il periodo dal 7 aprile 1992 all'8 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gri.del di Grillo Angelo & C., con sede in Barletta (Bari) e unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1992 al 28 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I. Ambrosini Società aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità in Passignano sul Trasimeno (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1993 al 24 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con sede in Ancona e stabilimento in Ancona, per il periodo dal 13 novembre 1992 al 12 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky, con sede in Collecorvino (Pescara) e stabilimento in Pescara per il periodo dal 9 aprile 1993 all'8 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo & C., con sede in Alseno (Piacenza) e unità in Alseno (Piacenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1992 al 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Baribbi Meridione, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento in Atella (Potenza), per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 27 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fima, con sede in Milano e stabilimenti in Cormano (Milano), Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cav. Luigi Presel, con sede in Trieste e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12949 del 28 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12766 del 10 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cannarile Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oxan maglierie, con sede in Ugento (Lecce) e stabilimento in Ugento (Lecce), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monocell, con sede in Roma e stabilimento in Tortona (Alessandria), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Falex, con sede in Viterbo e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 28 maggio 1993 al 27 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

93A5242

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «8° Abitare il tempo - Giornata dell'arredo classico», che avrà luogo a Verona dal 14 ottobre al 18 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «33° Salone nautico internazionale», che avrà luogo a Genova dal 16 ottobre al 24 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Legno '93 - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile», che avrà luogo a Padova dal 21 ottobre al 24 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Expodetergo '93 - Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere», che avrà luogo a Milano dal 21 ottobre al 25 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «19° Orolevante - Salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria e accessori», che avrà luogo a Bari dal 22 ottobre al 25 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «60° Mifed», che avrà luogo a Milano dal 24 ottobre al 29 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Job '93 - Scuola, orientamento e formazione», che avrà luogo a Verona dal 28 ottobre al 30 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Tuttinfiera - 10ª Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero», che avrà luogo a Padova dal 30 ottobre al 1° novembre 1993.

93A5243

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 settembre 1993

Dollaro USA	1577,27
ECU	1843,83
Marco tedesco	968,25
Franco francese	278,06
Lira sterlina	2393,51
Fiorino olandese	862,08
Franco belga	45,34
Peseta spagnola	12,076
Corona danese	237,52
Lira irlandese	2260,39
Dracma greca	6,75
Escudo portoghese	9,463
Dollaro canadese	1194,90
Yen giapponese	14,873
Franco svizzero	1114,28
Scellino austriaco	137,61
Corona norvegese	222,03
Corona svedese	194,23
Marco finlandese	269,20
Dollaro australiano	1032,32

93A5295

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento
(Vacanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 52, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'Università di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dove è scritto: «teoria dei sistemi *e dei* multicorpi», si legga: «teoria dei sistemi *a* multicorpi»

93A5270

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

4 1 1 1 0 0 2 2 4 0 9 3

L. 1.300